



NOTA POST INCONTRO CON MEF SU ADDIZIONALI PROVINCIALI

4 febbraio 2020

Si è svolto oggi l'incontro con il Dipartimento delle Finanze del MEF, sul tema delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica (di seguito: addizionale), alla presenza del Direttore Generale delle Finanze, Prof.ssa Lapecorella, del Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Giovanni Spalletta e dei loro collaboratori degli uffici del MEF.

A seguito di una breve sintesi della nota che Confindustria aveva anticipato agli uffici del MEF e frutto del lavoro svolto a valle dell'incontro del GdL Fiscalità energetica del 30 gennaio u.s, nella quale sono state evidenziate le numerose criticità e una possibile soluzione, il MEF ha sottolineato quanto segue:

1) è escluso un qualsivoglia intervento interpretativo che possa prevedere un rapporto diretto tra il consumatore e l'Amministrazione finanziaria. Tale previsione infatti sarebbe contraria all'impostazione che vede i tre soggetti (consumatore, fornitore ed Amministrazione) legati da due distinte tipologie di rapporto: i primi due legati da un rapporto civilistico e i secondi due da un rapporto di natura tributaria. Pertanto il MEF ha ribadito che il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato a richiedere il rimborso

dell'addizionale direttamente all'Amministrazione Finanziaria, in quanto soggetto estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'Erario ed il fornitore.

Al problema normativo, si aggiungerebbe anche l'oggettiva impossibilità per l'Amministrazione di gestire, sul piano operativo, un tale elevato numero di rapporti con i singoli consumatori finali, peraltro ad essa fino a quel momento ignoti.

2) Per quanto riguarda quelle categorie di consumatori che per il loro assetto produttivo hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione (si pensi alle aziende che auto producono o che utilizzano l'energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, che sono qualificate "officine elettriche"), il MEF ritiene che la normativa sia chiara nello stabilire che il diritto al rimborso è definitivamente prescritto ai sensi del comma 2 art. 14 del TUA, vale a dire decorso il termine di due anni. Resta, ovviamente, nelle possibilità di tali tipologie di consumatori quella di sollevare la questione di equità di trattamento fino al giudizio in Cassazione e in fase ulteriore alla Corte Costituzionale. Tuttavia, sempre secondo il MEF, sulla questione di sostanziale mancanza di equità di trattamento che si verrebbe a creare, prevarrebbe il principio di certezza del diritto che deriva proprio dai termini di prescrizione e dal loro perentorio rispetto.

3) Una ipotesi ventilata dall'Amministrazione, ma poi dalla stessa dichiarata difficilmente percorribile, sarebbe quella di prevedere un sistema di "rimborso spontaneo" in cui il consumatore chiede la restituzione dell'addizionale al proprio fornitore, quest'ultimo potrebbe pagare e rivolgere richiesta di rimborso all'Amministrazione senza dover attendere i 3 gradi di giudizio, consacrati da una sentenza passata in giudicato. La principale difficoltà rilevata dallo stesso MEF è che l'Amministrazione in tale contesto si

troverebbe gravata da innumerevoli e contemporanee richieste di rimborso ad opera dei fornitori che hanno già restituito l'indebitato ai propri clienti, tutto sulla base di una semplice richiesta e senza giudizio.

4) In ultimo il MEF ha sottolineato come in tutta questa partita l'Amministrazione dovrà prestare forte attenzione nella restituzione poiché intanto una parte delle addizionali sono state destinate alle Province. In secondo luogo, in ossequio del principio dell'indebitato arricchimento, l'Amministrazione medesima dovrà conteggiare esattamente quale parte dell'addizionale i fornitori hanno portato in detrazione e che quindi non potrà costituire, per il principio suddetto, oggetto di rimborso.

In sintesi l'Amministrazione fa affidamento su quante delle possibili richieste di restituzione da parte dei clienti proseguiranno nei tre gradi di giudizio e quante richieste di rimborso arriveranno poi dai fornitori "soccombenti".

Allo stato dell'arte, dunque, non si prospettano alternative all'*iter* che vedrà in una prima fase i consumatori decidere autonomamente se intraprendere, nei confronti dei fornitori, il lungo percorso per ottenere la restituzione dell'addizionale dopo i tre gradi di giudizio e, in seconda battuta, i fornitori risultati soccombenti rivolgere richiesta di rimborso all'Amministrazione, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.